



SUISA

Cooperativa degli autori ed editore di musica

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune E 2014 – 2021

Proiezioni di film

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 7 ottobre 2013. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 208 del 28 ottobre 2013.

Società di gestione

SUISA

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera dei clienti

1 La presente tariffa concerne gli esercizi cinematografici in Svizzera e nel Liechtenstein. Gli esercizi cinematografici sono strutture che dispongono almeno dei seguenti elementi:

- un equipaggiamento tecnico di proiezione fisso
- una sala di proiezione con uno schermo fisso.

La tariffa riguarda inoltre gli organizzatori di proiezioni di film (incluse le proiezioni di spettacoli audiovisivi) al di fuori dei cinematografi, nel caso in cui tali proiezioni siano state annunciate in anticipo indicando luogo e orario di proiezione.

2 Gli esercizi cinematografici e gli altri organizzatori vengono di seguito denominati «clienti».

B. Oggetto della tariffa

3 Per «musica» ai sensi di questa tariffa si intende la musica non teatrale, con o senza testo, protetta in base al diritto d'autore e facente parte del repertorio mondiale gestito dalla SUISA.

I clienti possono partire dal principio che i film messi loro a disposizione dai distributori di film o da intermediari pubblicitari con sede in Svizzera, siano legalmente sonorizzati, fintantoché la SUISA non comunichi loro il contrario.

4 La presente tariffa concerne le seguenti utilizzazioni di musica:

- la diffusione della musica contenuta nei film (sonori) e in altri supporti audiovisivi;
- l'esecuzione di musica da parte di musicisti come accompagnamento a film muti o con supporti sonori come accompagnamento di proiezioni audiovisive;
- l'esecuzione di musica come musica d'intervallo, vale a dire prima o dopo la proiezione del film o durante gli intervalli nelle sale di proiezione inclusi i foyer;
- in materia di diritti d'autore: la registrazione di musica su supporti sonori propri del cliente; supporti sonori utilizzabili soltanto per esecuzioni in base a questa tariffa e non rilasciabili a terzi.

5 La presente tariffa concerne altresì il diritto alla remunerazione degli artisti interpreti per la proiezione di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio del repertorio di SWISSPERFORM conformemente all'art. 35 LDA, sotto riserva del cosiddetto «privilegio dei cinema». Questo privilegio definisce il tempo di utilizzo esclusivo da parte dei cinema di un supporto audiovisivo durante il quale il suddetto non è considerato come «disponibile in commercio» ai fini del calcolo delle indennità dei diritti di protezione affini.

6 Rimangono riservati i diritti sugli altri elementi all'infuori della musica, come anche i diritti della personalità dei compositori e degli artisti interpreti nonché tutti i diritti di riproduzione degli artisti interpreti e dei produttori di supporti sonori e audiovisivi.

Resta altresì riservato il consenso degli artisti interpreti all'utilizzazione delle loro prestazioni per scopi pubblicitari, specialmente in occasione della proiezione di diapositive pubblicitarie abbinata all'utilizzazione di supporti sonori disponibili in commercio.

7 Non sono disciplinate dalla presente tariffa:

- la proiezione di supporti audiovisivi in esercizi a partire da una centrale nelle camere di ospiti, locatori, pensionanti, ecc., conformemente alla tariffa comune HV
- le utilizzazioni di musica nell'ambito di concerti e produzioni musicali analoghe, conformemente alle tariffe comuni Ka e Kb, ad eccezione dell'accompagnamento a film muti
- le esecuzioni musicali in occasione di manifestazioni danzanti e ricreative conformemente alle tariffe comuni Hb o H
- la ricezione di emissioni, le esecuzioni di musica e le rappresentazioni audiovisive secondo le tariffe comuni 3a, 3b e 3c.

C. Tariffa comune

8 Per quanto riguarda questa tariffa, la SUIA è rappresentante anche di SWISSPERFORM.

D. Indennità

9 Proiezioni con introiti

Le indennità si calcolano sotto forma di una percentuale degli introiti realizzati dal cliente, in particolare:

- gli incassi provenienti dalla vendita di biglietti e abbonamenti d'ingresso, escluse le imposte sui biglietti e sul valore aggiunto;
- gli introiti provenienti da accreditamenti e quote d'adesione dei soci, nel caso in cui questi sostituiscano interamente o parzialmente i prezzi d'ingresso.

Se gli introiti non sono sufficienti a coprire i costi della proiezione dei film e dell'esecuzione della musica, l'indennità si calcola sotto forma di una percentuale dei costi, che comprendono in particolare:

- i costi di licenza e di acquisizione del film, comprese le ulteriori spese per il film come il trasporto e la dogana
- tutti i compensi versati ai proiezionisti e ai musicisti (ingaggi, spese di viaggio e di soggiorno, ecc.)
- l'affitto del luogo di proiezione; nel caso di festival si prenderà in considerazione solo la metà di questi costi di locazione
- la locazione dell'equipaggiamento tecnico di proiezione, impianto di sonorizzazione e strumenti musicali

9.1 Questa percentuale ammonta a:

Per i diritti d'autore: 1.39 %

Per i diritti di protezione affini:

a) Proiezioni di film (senza cinema e festival)

- utilizzazione di supporti audiovisivi disponibili in commercio 1.39 %

- utilizzazione di fonogrammi disponibili in commercio per proiezioni audiovisive 0.50 %

- utilizzazione di fonogrammi disponibili in commercio esclusivamente per musica d'intervallo 0.03 %

Per i diritti affini, le indennità non vengono percepite cumulativamente: in caso di più utilizzazioni, viene applicata solo l'indennità più alta.

b) Esercizi cinematografici e festival

In applicazione del cosiddetto «privilegio dei cinema» (vedi cifra 5), per gli esercizi cinematografici e i festival, per i diritti affini, viene applicata una percentuale forfettaria pari allo 0.09 %.

Gli introiti pubblicitari sono stati presi in considerazione al momento del calcolo delle percentuali di cui sopra.

9.2 Quale indennità minima si applicano le indennità di cui alla cifra 10.

10 Per le proiezioni che non generano introiti, le indennità sono calcolate forfettariamente:

	<u>al giorno</u>	<u>al mese</u>
Diritti d'autore	CHF 9.00	CHF 50.00
Diritti affini		
- utilizzazione di supporti audiovisivi disponibili in commercio	CHF 9.00	CHF 50.00
- utilizzazione di fonogrammi disponibili in commercio per proiezioni audiovisive	CHF 2.25	CHF 12.50
- utilizzazione di fonogrammi disponibili in commercio esclusivamente per musica d'intervallo	CHF 0.15	CHF 1.00

L'indennità è calcolata per giorno o per mese, in base a quanto è più favorevole per il cliente. Per i diritti affini, le indennità non vengono percepite cumulativamente: in caso di più utilizzazioni, verrà applicata solo l'indennità più alta.

Per ogni fattura emessa, l'indennità ammonta almeno a:

Diritti d'autore CHF 30.00

Diritti affini CHF 30.00

11 Non è dovuta alcuna indennità per le proiezioni gratuite realizzate ai fini della promozione del film, né per le proiezioni gratuite alle quali sono invitati esclusivamente dei partecipanti alla produzione o alla distribuzione insieme ai loro accompagnatori.

Supplementi

- 12 Tutte le indennità citate in questa tariffa raddoppiano
- in caso di utilizzazione, malgrado un'ingiunzione, di musica o di supporti sonori e audiovisivi senza l'autorizzazione della SUIISA,
 - quando vengano fornite alla SUIISA intenzionalmente o per negligenza indicazioni o conteggi inesatti; il raddoppio viene applicato alle indicazioni sbagliate, incomplete o mancanti.

Una domanda di risarcimento danni e interessi superiori rimane riservata.

- 13 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2014: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

Ribassi

- 14 I clienti che stipulano un contratto con la SUIISA e che si attengono alle disposizioni contrattuali e tariffarie beneficiano di un ribasso pari al 5 %.
- 15 Le associazioni di clienti attive in tutta la Svizzera beneficiano di un ulteriore ribasso pari al 7 %, se incassano le indennità presso tutti i loro soci e li inoltrano in blocco alla SUIISA, se assicurano la copertura del rischio di perdita su debitori e se forniscono tutti gli elenchi previsti alla sezione G della presente tariffa.

E. Conteggio

- 16 I clienti forniscono alla SUIISA entro 10 giorni dalla proiezione del film tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità, salvo diversi accordi previsti nell'autorizzazione.
- 17 Per ragioni di controllo, la SUIISA può esigere dei giustificativi – delle attestazioni dell'avvenuto pagamento delle imposte sui biglietti o una conferma dell'organo di controllo del cliente.
- 18 Per verificare l'esattezza del calcolo delle indennità, la SUIISA può prendere visione dei libri contabili del cliente durante le ore di lavoro e previo avviso.

A questo scopo, su richiesta del cliente, può esserne incaricato un esperto neutro. I relativi costi sono a carico della SUIISA, a meno che dalla verifica non risulti che le indicazioni rettificate comportino un aumento sostanziale dell'indennità globale conformemente a questa tariffa.

La SUIISA e l'esperto devono serbare il segreto, salvo per quanto riguarda costatazioni concernenti le indicazioni determinanti in base a questa tariffa.

- 19 Qualora le indicazioni o i giustificativi non le pervenissero entro il termine stabilito neanche dopo sollecito per iscritto o se le viene rifiutato l'accesso ai libri contabili, la

SUISA può procedere alla stima delle indicazioni e, basandosi su di essa, approntare una fattura. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

F. Pagamenti

- 20 La SUISA può richiedere degli acconti mensili o a cadenza diversa, nell'ordine dell'ammontare previsto dell'indennità oppure dell'indennità dell'anno precedente.
- 21 Le fatture sono pagabili entro i termini indicati nell'autorizzazione oppure entro 30 giorni dalla fatturazione.
- 22 Se è un'associazione a livello svizzero ad assumersi l'incasso (cifra 15) e, salvo diversi accordi previsti nel contratto, questa versa gli acconti alla SUISA il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre, risp. il pagamento finale il 1° aprile.

G. Elenchi dei film utilizzati

- 23 I clienti notificano alla SUISA ogni mese o nei termini indicati nell'autorizzazione tutti i film e gli altri supporti audiovisivi utilizzati durante il periodo in questione.

In caso di proiezione di film pubblicitari, i clienti comunicano alla SUISA, per ogni luogo in cui la musica viene utilizzata, il nome dell'organizzatore di proiezioni di film pubblicitari (intermediario pubblicitario) col quale essi collaborano. La SUISA si procura i dati concernenti la proiezione dei film pubblicitari direttamente presso i suddetti intermediari.

I clienti proiettano solo film pubblicitari provvisti di un'attestazione della SUISA (numero SUISA) conformemente alla tariffa VN.

- 24 Negli elenchi delle proiezioni figurano le seguenti indicazioni:
- il nome e l'indirizzo del luogo di utilizzo della musica (ad es. sala cinematografica)
 - le indicazioni circa il film
 - il numero attribuito dalla SUISA al film o il numero ISAN
 - il titolo del film
 - le indicazioni circa i film pubblicitari
 - il nome e l'indirizzo di dell'inserzionista che fa la pubblicità
 - il titolo del film (eventualmente nome del prodotto oggetto della pubblicità)
 - le indicazioni circa le proiezioni
 - gli introiti per film
 - il numero degli spettatori per film
 - la data della prima e dell'ultima proiezione
 - data e firma.

- 25 Se non fosse possibile indicare il numero ISAN o il numero attribuito dalla SUIISA, i clienti comunicano inoltre, qualora noti
- il nome del regista del film
 - il titolo originale con il quale il produttore ha messo in circolazione il film
 - la durata del film
 - il paese di produzione
 - l'anno di produzione
 - per proiezioni di film al di fuori dei cinema, nel caso vengano utilizzati supporti audiovisivi disponibili in commercio: il numero di catalogo.
- 26 La SUIISA e SWISSPERFORM rinunciano agli elenchi relativi alla musica eseguita nell'ambito di intervalli.

H. Periodo di validità

- 27 La presente tariffa è valevole dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.
- 28 In caso di cambiamento sostanziale delle circostanze, essa può essere riveduta prima della scadenza.
- 29 Il periodo di validità della tariffa si prolunga automaticamente ogni volta di un anno, se questa non viene disdetta da uno dei partner delle trattative per iscritto almeno un anno prima della scadenza.
- Una disdetta non esclude un'ulteriore proposta di proroga.
- 30 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata fino all'entrata in vigore della tariffa successiva.